

ABSTRACT

**Alcune considerazioni su:
qualità e comprensibilità del linguaggio giuridico e della legislazione**

contributo presentato da:

Alessandro Galli

partecipante al gruppo di lavoro REI:

"QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E REDAZIONE DELLE LEGGI"

La nozione di qualità dei testi giuridici – e dei testi legislativi in particolare – si è imposta in anni recenti con rinnovato vigore all’attenzione di giuristi e linguisti ampliando ulteriormente l’orizzonte del discorso giuridico e dell’annoso dibattito sulla “semplificazione normativa”. A tale riguardo si sollevano e si affrontano sommariamente, senza pretesa di esaustività, talune rilevanti questioni: il linguaggio giuridico nelle sue variegate accezioni e manifestazioni è un linguaggio *scientifico* che risponde a precise regole di logica normativa, formale e intellettuale ed è – al contempo – un linguaggio *tecnico* intriso di tecnicismi e con una propria peculiare terminologia che tendenzialmente risulta di difficile intelligibilità per il cittadino. Il legislatore statuisce inoltre le norme di legge con un proprio specifico stile che non è necessariamente sempre identico e può mutare a seconda delle finalità perseguite, del settore di regolamentazione, del contesto o sistema nel quale la legge trova la propria collocazione. D’altra parte, il diritto di tutti i cittadini a conoscere e comprendere le leggi è espressione di un nobile principio di civiltà giuridica. Affermare e garantire tale diritto impegna i soggetti deputati alla produzione di testi legislativi e gli operatori del diritto *latu sensu* a garantire costantemente, in tutti i moderni ordinamenti democratici, accessibilità, conoscibilità e comprensibilità degli atti normativi a tutti i cittadini. Una definizione della nozione di qualità del linguaggio giuridico e legislativo non può non tenere conto di tale ambivalenza e della profonda tensione conflittuale tra complessità tecnica e terminologica del linguaggio giuridico e le sempre più marcate spinte e tendenze semplificatrici. D’altra parte, sarebbe errato e fuorviante considerare come perfettamente equivalenti e coincidenti il concetto di “qualità” dei testi legislativi da un lato e i requisiti di semplicità e comprensibilità, dall’altro; la semplificazione della lingua giuridica e legislativa, per quanto opportuna, auspicabile e auspicata, non deve essere aprioristicamente intesa come obiettivo da perseguire sempre e comunque. La semplicità – ancorché disgiunta dalla *chiarezza* dell’enunciato, che è invece requisito qualitativo indispensabile del discorso legislativo - non è fine a sé stessa e deve essere circoscritta entro certi limiti, se non si vuole correre il rischio di rendere “semplicistico” un linguaggio la cui congenita complessità ha una propria ragion d’essere (e non è necessariamente aspetto in sé negativo). Un linguaggio “semplicistico” ossia eccessivamente semplice e generico è qualitativamente inadeguato in quanto di difficile interpretazione ed applicazione nel caso concreto, è pertanto fonte di incertezza giuridica con tutti i pericoli e le aberrazioni che da tale circostanza possono derivare.

Muovendo da tali premesse, si identifica, come terreno privilegiato per la definizione e l’esercizio della “qualità della normazione”, l’ambito – eminentemente tecnico - della terminologia e quello dello stile.

Un secondo ordine di questioni emerge dalla nozione “ampia” del linguaggio giuridico

ABSTRACT

ed istituzionale. L'italiano giuridico (come accade per numerose altre lingue europee moderne) è, al contempo, linguaggio specialistico dell'ordinamento giuridico nazionale italiano (contesto tradizionalmente monolingue e contrassegnato da una relativa "staticità") e linguaggio specialistico delle istituzioni e procedure giuridiche comunitarie e dell'Unione Europea (contesto plurilingue, sovranazionale e contrassegnato da una marcata ed incessante dinamicità). E' ovvia la constatazione che non solo le modalità di "produzione" e l'oggetto dei rispettivi linguaggi, ma anche le relazioni che intercorrono tra linguaggio, diritto e contesto sono profondamente differenti nell'un caso e nell'altro. Si può pertanto osservare come, dalla matrice comune della lingua italiana, si siano sviluppate due varietà linguistiche *ontologicamente* distinte e differenti – italiano giuridico nazionale e italiano giuridico ed istituzionale comunitario - che sono tuttavia strettamente connesse e vivono in rapporto "simbiotico" l'una con l'altra, in un processo di continua innovazione per effetto dell'integrazione europea e dell'armonizzazione del diritto comunitario.

La sfida che si pone a tutti i soggetti ai quali siano demandati il compito e la responsabilità di garantire un elevato livello di qualità della normazione nasce dal complicato problema dell'auspicata coerenza, in tutti gli stati membri dell'Unione, della terminologia giuridica comunitaria e nazionale, obiettivo fortemente ostacolato dalla circostanza che istituti, concetti giuridici, tecnicismi specifici e terminologia differiscono sovente in modo notevole da un ordinamento all'altro risultando talvolta inconciliabili.

I numerosi atti già deliberati dalle istituzioni comunitarie e le iniziative in tal senso costituiscono peraltro una fenomenologia piuttosto eterogenea per natura, forma e contenuto. Ad essi corrisponde in Italia l'encomiabile iniziativa del Consiglio della Regione Toscana, la cui legge sulla qualità e buona formulazione degli atti normativi (*Legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55 recante Disposizioni in materia di qualità della normazione*) è il primo esempio concreto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, della volontà di incidere sul *corpus* normativo e sul *modus operandi* del legislatore (regionale) non solo attraverso l'elaborazione di una nozione normativa di qualità della tecnica legislativa, ma anche imprimendo a tale nozione un preciso contrassegno di imperatività.

A tale riguardo e sull'esempio della predetta legge della Regione Toscana, è lasciata deliberatamente aperta la questione se (e in quale misura) sia veramente possibile, per il legislatore europeo, statuire, parallelamente all'elaborazione di una terminologia giuridica europea e nonostante la conclamata specificità delle singole realtà e culture linguistiche nazionali, regole di qualità della normazione universalmente valide ed efficaci.

Alessandro Galli

Colonia, 29 settembre 2009